

LEGGE sull'EDITORIA

di Paolo Adriano Stella

La nuova legge sull'editoria (L. 7.3.2001, n. 62) vede finalmente la luce a distanza di circa 20 anni rispetto all'originaria.

La ragione ispiratrice del provvedimento è quella di accompagnare e sostenere la trasformazione della tradizionale industria editoriale verso i nuovi scenari aperti al mercato dalla rivoluzione tecnologica e dall'*information society*.

Quattro i punti qualificanti del provvedimento, a cui in seguito si è aggiunta la disciplina relativa alla promozione del libro e dei prodotti editoriali di elevato valore culturale nonché la disciplina del prezzo dei libri:

- nuova definizione di prodotto editoriale;
- semplificazione delle procedure amministrative;
- riqualificazione dell'intervento pubblico;
- disciplina previdenziale.

In particolare, gli effetti di natura prettamente fiscale, come vedremo, si collegano all'ampliamento della definizione di «prodotto editoriale» ed all'introduzione di un particolare credito di imposta.

Prodotto editoriale

La nuova definizione di «prodotto editoriale» viene ampliata al fine di ricomprendere, accanto al tradizionale **supporto cartaceo**, anche i prodotti resi disponibili su **supporto informatico**.

Infatti, l'art. 1 della legge in esame stabilisce che per «prodotto editoriale» si deve intendere il prodotto «(...) *realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il*

libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici.

Non costituiscono prodotto editoriale» – continua l'art. 1 – *«i supporti che riproducono esclusivamente suoni o voci, le opere filmiche ed i prodotti destinati esclusivamente all'informazione aziendale sia ad uso interno sia presso il pubblico. Per «opera filmica» si intende lo spettacolo, con contenuto narrativo o documentaristico, realizzato su supporto di qualsiasi natura, purché costituente opera dell'ingegno ai sensi della disciplina sul diritto d'autore, destinato originariamente, dal titolare dei diritti di utilizzazione economica, alla programmazione nelle sale cinematografiche ovvero alla diffusione al pubblico attraverso i mezzi audiovisivi.*

Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47» (relative alle indicazioni obbligatorie sugli stampati, quali luogo ed anno della pubblicazione, nome e domicilio dello stampatore e dell'editore, ecc., N.d.A.). *«Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall'articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948»* (registrazione presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione

la pubblicazione deve effettuarsi).

Il nuovo prodotto editoriale, nella sua nuova veste, potrà essere diffuso presso il pubblico con ogni mezzo e pertanto anche mediante quello elettronico.

Nell'ambito di quest'ultima diffusione, il prodotto editoriale, al pari di quello discografico e cinematografico, realizza il cosiddetto **commercio elettronico** diretto. In altre parole, i prodotti in esame, consentono nel *world wide web* la cosiddetta *smaterializzazione* del bene.

Semplificazione delle procedure amministrative

È prevista l'**abolizione** dell'**obbligo della doppia registrazione** presso i tribunali e nel registro degli operatori della comunicazione.

I soggetti tenuti all'iscrizione al **registro degli operatori di comunicazione**, ai sensi dell'art. 1, co. 6, lett. a), n. 5, L. 31.7.1997, n. 249, saranno infatti esentati dall'osservanza degli obblighi previsti dall'art. 5, L. 8.2.1948, n. 47. L'iscrizione rappresenterà la condizione per dare inizio alle pubblicazioni (art. 16, Disegno di legge).

Sono state inoltre semplificate le **procedure** relative alla **concessione delle provvidenze**, dei **contributi** e del **credito agevolato**.

In particolare mentre i finanziamenti della L. 416/1981 erano riservati ai quotidiani, periodici e agenzie di stampa, ora saranno concessi a progetti di ristrutturazione e non più distribuiti a pioggia, e a beneficiarie saranno anche le imprese multimediali.

Agevolazioni finanziarie

Le agevolazioni di credito consistono nella concessione di **contributi in conto interessi** sui **finanziamenti**, della durata massima di **dieci anni**, deliberati da soggetti autorizzati all'attività bancaria, nella misura del **50%** degli **interessi** sull'importo ammesso a contributo, con procedura automatica o valutativa.

I finanziamenti sono concessi alle **imprese** partecipanti al ciclo di produzione, distribuzione e commercializzazione del prodotto editoriale, e pertanto ad editori, distributori, rivenditori, ecc.

L'art. 5, co. 4, della L. 7.3.2001, n. 62 in esame dispone che: *«Sono ammessi al finanziamento i progetti di ristrutturazione tecnico-produttiva; di realizzazione, ampliamento e modifica degli impianti, con particolare riferimento all'installazione ed al potenziamento della rete informatica, anche in connessione all'utilizzo dei circuiti telematici internazionali o dei satelliti; di miglioramento della distribuzione; di formazione professionale (...)»*.

Il finanziamento in conto interessi si rende applicabile anche nel caso di realizzazione dei progetti mediante utilizzo di **contratti di locazione finanziaria**.

L'**importo ammesso** al contributo medesimo non può superare il 90% della spesa prevista per la realizzazione del progetto, ad eccezione delle cooperative di cui all'art. 6, L. 416/1981 che possono ottenere l'ammissione al contributo del 100% della spesa sostenuta. Gli **interessi** sono calcolati al **tasso di riferimento** fissato con decreto del ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il tasso di interesse e le altre condizioni economiche alle quali è riferito il finanziamento sono concordati liberamente tra le parti.

Ai sensi dell'art. 6 della L.

7.3.2001, n. 62, la **procedura automatica** si rende applicabile relativamente ai progetti che presentano entrambe le seguenti caratteristiche:

- finanziamento complessivo non superiore a £ 1 miliardo;
- realizzazione del progetto entro due anni dall'ammissione ai benefici. Sono altresì ammesse le spese sostenute nell'anno antecedente la data di presentazione della domanda.

Con avviso da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale saranno comunicati l'**ammontare** dei **fondi** disponibili e la **data** entro la quale dovranno essere presentate le domande. Queste ultime saranno accolte sulla base della semplice verifica della completezza e regolarità delle stesse, e della relativa documentazione, secondo l'ordine cronologico di presentazione. La concessione del contributo è integrale sino a concorrenza delle risorse finanziarie indicate, come abbiamo appena visto, nella Gazzetta Ufficiale. In caso di insufficienza delle stesse a soddisfare integralmente le domande presentate, la disponibilità residua è ripartita proporzionalmente al costo dei progetti a cui si riferiscono le domande presentate contestualmente il giorno successivo a quello di presentazione delle ultime domande che hanno ottenuto capienza intera.

Entro **60 giorni** dalla realizzazione del progetto, il soggetto beneficiario dovrà produrre i **documenti giustificativi** delle spese sostenute, gli estremi identificativi delle attrezzature e macchinari acquistati, nonché la **perizia giurata** di un esperto del settore, iscritto nel relativo Albo professionale che attesti la corrispondenza degli investimenti alle finalità del progetto, nonché la congruità dei costi sostenuti.

Viceversa, la **procedura valutativa** contemplata nell'art. 7 della L. 7.3.2001, n. 62 , è applicabile

ai **progetti** o programmi organici e complessi che richiedano un **finanziamento eccedente** il limite previsto per la procedura automatica (il finanziamento comunque non può superare £ 30 miliardi); anche in questo caso comunque è richiesta la **realizzazione** entro **due anni** dall'ammissione al beneficio.

Con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale saranno comunicati il **termine finale**, non inferiore a 90 giorni, di presentazione delle domande, l'**ammontare** delle **risorse** disponibili, i **requisiti** dell'**impresa** proponente e dell'**iniziativa** in base ai quali è effettuata la **valutazione** ai fini della concessione del contributo.

I contributi sono erogati in corrispondenza delle scadenze delle rate di ammortamento pagate dall'impresa beneficiaria all'istituto di credito. Nel caso di procedura valutativa, dalla **prima quota**, è trattenuto un importo non inferiore al **10%** dell'agevolazione concessa, a titolo di **cauzione**, il cui rilascio è subordinato alla verifica della corrispondenza della spesa al progetto ammesso al contributo sulla base della documentazione finale della spesa stessa.

In entrambi i casi (procedura automatica e valutativa), può essere effettuata la corresponsione del contributo in un'**unica soluzione**, scontando al valore attuale al momento dell'erogazione il beneficio derivante dalla quota di interessi.

Nella procedura valutativa è consentita l'erogazione a titolo di anticipazione del contributo concesso fino ad un massimo del 50% del contributo stesso, sulla base di fidejussione bancaria o polizza assicurativa di importo non inferiore alla somma da erogare.

Nessun limite e nessuna garanzia è invece richiesta nel caso di **anticipazione** del contributo nella **procedura automatica**.

Credito d'imposta

Accanto al credito agevolato, è prevista la concessione di un credito d'imposta pari al 3% dei costi sostenuti (si veda oltre) con riferimento al periodo di imposta in cui l'investimento è effettuato ed in ciascuno dei quattro periodi di imposta successivi, in favore delle **imprese produttrici** di prodotti editoriali che effettuino entro il **31 dicembre 2004**:

- investimenti in **beni strumentali nuovi** (ad esclusione degli immobili) destinati esclusivamente alla produzione di prodotti editoriali in lingua italiana, quali giornali, riviste, periodici, libri e prodotti editoriali multimediali;
- **programmi di ristrutturazione economico-produttiva** riguardanti, tra gli altri, congiuntamente o disgiuntamente i beni elencati all'art. 8, co. 2, lett. b), nn. da 1) a 6) (si tratta in sintesi di attrezzature produttive ad alto contenuto tecnologico, software, sistemi elettronici di elaborazione dati, acquisizione di licenze e brevetti).

Il **credito d'imposta, non conforme** alla formazione del **reddito imponibile** e potrà essere fatto valere anche in **compensazione** di altri tributi e/o contributi ai sensi del D.Lgs. 9.7.1997, n. 241.

Detto credito non è **rimborsabile**, ma **non limita** il **rimborso** delle imposte spettante ad altro titolo; l'eventuale eccedenza è riportabile sino al quarto periodo di imposta successivo.

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sarà emanato sotto forma di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il regolamento attuativo del credito in esame.

Libri

La legge istituisce inoltre al suo art. 9, presso il Ministero per i

Beni e le attività culturali, un fondo finalizzato alla assegnazione di contributi, al quale possono accedere gli editori che intendono realizzare e commercializzare **prodotti editoriali di elevato valore culturale e scientifico** e i **settori** che presentano piani di **esportazione e commercializzazione di prodotti editoriali italiani** all'estero.

Il funzionamento e l'accesso al fondo saranno disciplinati da un apposito regolamento. Una parte delle risorse di tale fondo saranno comunque trasferite alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano per l'apertura di librerie nei comuni o nelle circoscrizioni comunali che ne sono privi, e nei quali il servizio di vendita al pubblico è inadeguato, in relazione alla popolazione residente e per la ristrutturazione di librerie o per l'apertura di nuove librerie, caratterizzate da innovazione tecnologica o dalla specializzazione delle opere editoriali commercializzate o da formule commerciali innovative.

Viene stabilita inoltre dall'art. 10 della L. 7.3.2001, n. 62 l'**esenzione** degli **spot pubblicitari** trasmessi gratuitamente o a condizioni di favore da televisioni e radio pubbliche e private a favore del libro e della lettura dai limiti di affollamento pubblicitario televisivo.

Sconti sul prezzo di copertina

Ai sensi dell'art. 11 il prezzo comprensivo di Iva è liberamente fissato dall'editore o dall'importatore e il prezzo di vendita al consumatore finale non può essere inferiore di oltre il 10% rispetto al prezzo di copertina così fissato.

Il **limite** di sconto del **10% non si rende applicabile** per i seguenti beni (art. 11, co. 3, lett. a)-i) del Disegno di legge):

«a)libri per bibliofili, intesi come quelli pubblicati a tiratura li-

mitata per un ambito ristretto e di elevata qualità formale e tipografica;

- b) libri d'arte, intesi come quelli stampati, anche parzialmente, con metodi artigianali per la riproduzione delle opere artistiche, quelli con illustrazioni eseguite direttamente a mano e quelli che sono rilegati in forma artigianale;*
- c) libri antichi di edizioni esaurite;*
- d) libri usati;*
- e) libri posti fuori catalogo dall'editore;*
- f) libri venduti su prenotazione del lettore precedente la pubblicazione;*
- g) libri pubblicati da almeno venti mesi e dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dall'ultimo acquisto effettuato dalla libreria o da altro venditore al dettaglio;*
- h) edizioni speciali destinate esclusivamente a essere cedute nell'ambito di rapporti associativi;*
- i) libri venduti nell'ambito di attività di commercio elettronico».*

Salva l'applicazione dell'art. 15, D.Lgs. 31.3.1998, n. 114 (vendite straordinarie quali liquidazioni, vendite di fine stagione e promozionali), i libri potranno essere venduti ad un prezzo effettivo che può oscillare tra l'80 e il 100% (art. 11, co. 4, lett. a)-c):

«a)in occasione di manifestazioni di particolare importanza internazionale, nazionale, regionale e locale ai sensi degli artt. 40 e 41, D.Lgs. 112/1998;

b) in favore di biblioteche, archivi e musei pubblici, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, centri di formazione legalmente riconosciuti, istituzioni o centri con finalità scientifiche o di ricerca, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado educative e uni-

versità, i quali siano consumatori finali;

- c) quando sono venduti per corresponsione».*

Viceversa la **riduzione** per i **libri di testo scolastici** non può essere superiore al **5%**.

La violazione di tali limiti comporta l'applicazione della **sanzione amministrativa** del pagamento di una somma da £ 1.000.000 a £ 6.000.000 ed in caso di particolare gravità o recidiva, il sindaco può disporre la **sospensione** dell'**attività** di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni, ai sensi degli artt. 22, co. 3, e 29, co. 2 e 3, D.Lgs. 114/1998 (art. 11, co. 7, Disegno di legge).

Disciplina previdenziale e sociale

L'adeguamento della disciplina previdenziale e sociale avvie-

ne attraverso il recepimento negli articoli interessati della L. 5.8.1981, n. 416 (in particolare artt. 35, 36, 37 e 38) delle modificazioni legislative intervenute tra il 1996 ed il 1997, con alcune innovazioni, tra le quali ricordiamo:

- l'ampliamento del trattamento di cassa integrazione non solo ai giornalisti professionisti ma anche ai praticanti ed ai pubblicisti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale;
- l'individuazione di uno sbarramento ai prepensionamenti dei lavoratori poligrafici;
- la facoltà, concessa ai lavoratori poligrafici ed ai giornalisti iscritti all'Inpgi in cassa integrazione guadagni, in presenza di determinate condizioni e limitatamente al numero di unità stabilito dal Ministero

del Lavoro, di optare rispettivamente per il trattamento anticipato di pensione e per l'anticipata liquidazione della pensione al cinquantottesimo anno di età;

- la costituzione di un fondo per la mobilità e la riqualificazione professionale dei giornalisti (art. 15, Disegno di legge) che avrà la durata di cinque anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Tale fondo sarà destinato ad effettuare interventi di sostegno a favore dei giornalisti professionisti, con anzianità aziendale di almeno cinque anni, dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani e periodici e da agenzie di stampa a diffusione nazionale che presentino le dimissioni dal rapporto di lavoro a seguito dello stato di crisi dell'impresa di appartenenza.